

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. E), DEL D.LGS. N. 36/2023 IN MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA (AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI DI REGIONE LOMBARDIA) - WWW.ARIASPA.IT

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SERVICE DESK E SUPPORTO INFORMATICO INTEGRATO" PER IL COMUNE DI RHO

CIG BCE9535289

CUI 00893240150202600018

Responsabile Unico del Progetto: Sabina Stracquadanio

PREMESSE

Con decisione a contrattare - determina dirigenziale Area 1 n. 962 del 08/09/2026 è stata indetta la procedura in oggetto e sono stati approvati i relativi documenti di gara.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it - Piattaforma **Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti di Regione Lombardia)**.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Contratti) mentre il criterio di selezione della migliore offerta è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. 36/2023, secondo i parametri di giudizio e i corrispondenti punteggi massimi attribuibili indicati nel presente disciplinare e secondo le disposizioni dall'allegato II.8.

Il luogo di svolgimento del servizio è il comune di Rho - codice NUTS ITC4C.

CIG BCE9535289

CUI 00893240150202600018

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rho - piazza Visconti 24 - 20017 - Rho (MI) - pec.protocollo.comunerho@legalmail.it, www.comune.rho.mi.it, Tel. 02 93332507.

Ai sensi dell'art. 15, decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023 (Codice Contratti) si comunica che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è Sabina Stracquadanio.

Ai sensi dell'art. 6, Allegato I.2, D.Lgs. 36/23 il RUP ha provveduto a:

- accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice (lett. f);
- decidere i sistemi di affidamento del servizio, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare (lett. g);
- acquisire il CIG (lett. l).

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati e nella documentazione di gara. Eventuali discordanze tra capitolato speciale e disciplinare di gara in merito alla procedura, ai criteri ed ai punteggi si intendono risolte con quanto stabilito dal disciplinare di gara.

All'appalto si applicano le norme del decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023 (Codice Contratti), aggiornato al D.Lgs. 209/2024, e le altre norme vigenti in materia.

1. PIATTAFORMA

PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati *"Modalità tecniche di utilizzo"* e *"Documento di supporto transitorio per utilizzo piattaforma Sintel"* (<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>).

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nella lettera invito è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.comune.rho.mi.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica della lettera di invito, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica la lettera di invito con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti *"Modalità tecniche di utilizzo"* e *"Documento di supporto transitorio per utilizzo piattaforma Sintel"* che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di

firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile 24 ore su 24 dalla data di pubblicazione della lettera invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato *Modalità tecniche di utilizzo* che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS); in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento UE) n. 910/2014 (eIDAS);
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo

bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD - Piattaforma **Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti di Regione Lombardia)**.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Il Concorrente, debitamente registrato, dovrà accreditarsi come fornitore per il Comune di Rho (MI).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate al **Numero verde 800.116.738 della Piattaforma stessa**.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

DOCUMENTAZIONE DI GARA:

La documentazione di gara è costituita:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Disciplinare di gara;
- Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative **(All. A del presente disciplinare);**
- Documento di gara unico europeo in versione elettronica ovvero DGUE in versione cartacea, unicamente nel caso di malfunzionamento del formato elettronico **(All. B del presente disciplinare);**
- Patto di integrità **(All. C del presente disciplinare);**
- Schema di dichiarazione Titolare Effettivo - Norme antiriciclaggio **(All. D del presente disciplinare);**
- Modello "Offerta manodopera" e modello "Giustificativo offerta economica";
- Modello "Dichiarazione prezzi orari" per servizi aggiuntivi;
- Modello "Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL";
- Elenco del personale oggetto di clausola sociale;
- Elenco postazioni di lavoro;
- "Modalità tecniche di utilizzo" e "Documento di supporto transitorio per utilizzo piattaforma Sintel";

- FVOE Manuale utente OE - versione 2.0 - Delibera ANAC n. 262/2023;
- Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016;
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici della regione Lombardia;
- Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante Comune di Rho (d'ora in poi "Comune"): www.comune.rho.mi.it nonché sul sito www.arca.regione.lombardia.it e sulla PAD nella sezione Documentazione di gara e non potranno essere trasmessi via mail o fax.

CHIARIMENTI:

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 17/09/2026 in modalità telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti - "Comunicazioni della procedura", previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il 21/09/2026, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD alla sezione "Documentazione della procedura" e sul sito internet istituzionale www.comune.rho.mi.it, nella sezione Bandi e avvisi di gara, al seguente link: <https://www.comune.rho.mi.it/it-it/amministrazione/procedure-senza-bando/2026/procedura-negoziata-senza-bando-ai-sensi-dell-art-50-comma-1-lett-e-del-d-lgs-n-36-2023-e-57074-1-2bea8999f8637af5c2bbab2d4e8dc3fc>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

COMUNICAZIONI:

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

E' onere esclusivo dell'operatore economico verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno della PAD e relativa alle Comunicazioni (sezione "Comunicazioni della procedura").

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO, DURATA, REVISIONE PREZZI, MODALITA' DI FINANZIAMENTO

OGGETTO:

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di un servizio di "Service Desk e supporto informatico integrato" finalizzato a svolgere, per conto del servizio ICT dell'Ente, assistenza informatica agli utenti, la gestione delle postazioni di lavoro, l'erogazione di servizi specialistici di consulenza in ambito ICT, e-government e protezione dei dati, nonché i relativi servizi necessari a garantire l'operatività delle funzioni informatiche dell'Ente, secondo quanto dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

SUDDIVISIONE IN LOTTI:

Ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'appalto non è suddiviso in lotti prestazionali in quanto non funzionali per le seguenti motivazioni:

- a)** la limitata consistenza delle singole prestazioni oggetto dell'affidamento e la loro intrinseca connessione richiedono una gestione unitaria del servizio, nonché la presenza di un unico referente per l'Ente e per i rapporti con i fornitori dei software gestionali e di produttività, indipendente dagli stessi e in grado di coordinare in modo integrato tutte le attività necessarie a garantire l'efficienza dei servizi informatici comunali;
- b)** per la necessità di non rendere eccessivamente complessa dal punto di vista organizzativo, tecnico e amministrativo la gestione dell'affidamento, con la necessità di dover coordinare plurimi operatori economici incaricati di limitate;
- c)** prestazioni interdipendenti, con il rischio di pregiudicare l'efficace esecuzione dei servizi che costituiscono l'oggetto dell'appalto e quindi di aumentare costi, anche organizzativi e amministrativi, sia diretti che indiretti.

IMPORTO:

L'importo complessivo delle prestazioni di cui si compone l'intervento è il seguente:

Descrizione del servizio	CPV	P (principale)	Importo (al netto di IVA)
Servizio di "Service desk e supporto informatico integrato"	72200000-7 "Programmazione software e servizi di consulenza"	P	198.000,00

Importo a base d'asta comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso (36 mesi presumibilmente dal 01/11/2026)	198.000,00 €
<i>di cui per costi della manodopera</i>	155.000,00 €
<i>di cui per oneri sicurezza</i>	0,00 €
	198.000,00 €

L'importo a base di gara pari a € 198.000,00, è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Attesa la natura prevalentemente intellettuale dei servizi oggetto di affidamento, nonché l'assenza di rischi da interferenze tra le attività svolte dall'appaltatore e quelle del personale dell'Amministrazione, l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, indicati ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e stimati dal Comune di Rho in € 155.000,00. Tale stima ha carattere meramente indicativo ed è stata determinata sulla base della rivalutazione percentuale calcolata utilizzando l'indice ISTAT delle "Retribuzioni contrattuali orarie - Terziario, distribuzione e servizi" e del CCNL Commercio/Terziario, identificato dal codice CNEL H011.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Pertanto, l'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, comprensivo dei costi della manodopera, al netto dei costi della sicurezza derivanti da rischi da interferenze, è pari ad € 198.000,00.

N.B. Ai sensi dell'articolo 108, co 9 del Codice dei contratti, a pena di esclusione il candidato dovrà dichiarare in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e i costi della sicurezza aziendale concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: Terziario, Distribuzione e Servizi - Codice CNEL H011.

Gli Operatori Economici potranno eventualmente indicare un CCNL differente, purché CONGRUENTE, con l'oggetto dell'appalto, **inserendo nella busta economica la dichiarazione di equivalenza delle tutele contrattuali.**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

DURATA:

La durata dell'appalto è fissata in trentasei (36) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio. La decorrenza iniziale del contratto potrà essere modificata in pendenza dei tempi di definizione dell'esito della procedura di aggiudicazione (presumibilmente dal 01/11/2026).

La Stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere, l'avvio delle prestazioni contrattuali con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e salvo diversa indicazione che verrà comunicata dall'Amministrazione.

REVISIONE DEI PREZZI:

In conformità a quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, al presente appalto si applicano clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto, senza alterarne la natura generale.

La revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo contrattuale.

In tali casi, la revisione opera nella misura dell'80% della variazione eccedente la soglia del 5%, applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo contrattuale, si utilizza il seguente indice ufficiale:

- indice ISTAT "PPS - Prezzi alla produzione dei servizi", settore terziario, distribuzione e servizi, codice ATECO 62 (produzione di software, consulenza informatica e attività connesse).

Il valore iniziale di riferimento dell'indice (I_0) è quello pubblicato dall'ISTAT relativo al mese di presentazione dell'offerta dell'OEA.

La revisione dei prezzi sarà calcolata secondo la seguente formula:

$$\Delta P = P \times 0,80 \times (I_t - I_0) / I_0 - 0,05$$

dove:

- ΔP = variazione del prezzo applicabile;
- P = importo delle prestazioni ancora da eseguire;
- I_0 = indice ISTAT di riferimento (mese di presentazione dell'offerta);
- I_t = indice ISTAT rilevato nel mese di applicazione della revisione;
- 0,05 = soglia del 5% prevista dalla normativa;
- 0,80 = percentuale di applicazione della revisione.

La revisione è riconosciuta esclusivamente qualora la variazione percentuale dell'indice superi il 5%; in tal caso l'adeguamento è pari all'80% della sola quota eccedente il 5%, applicata all'importo delle prestazioni ancora da eseguire.

La revisione dei prezzi si applica altresì ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati

alla Stazione Appaltante. A tal fine, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto di subappalto o subcontratto.

Tali clausole dovranno essere determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. n. 36/2023 e si attivano al verificarsi delle condizioni oggettive di cui all'art. 60, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

La Stazione Appaltante effettuerà la verifica dell'andamento degli indici con cadenza trimestrale.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE:

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 3% dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di imporre all'OEA l'esecuzione delle prestazioni supplementari ovvero la riduzione delle stesse alle condizioni originariamente pattuite. In tali ipotesi, l'OEA non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In conformità a quanto disposto dall'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'OEA è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario per la durata massima di 2 mesi.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore massimo stimato dell'appalto è determinato come segue:

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore globale massimo stimato dell'appalto è pari ad € **215.940,00**, al netto di IVA, compresi costi per la sicurezza pari a complessivi € 0,00.

Descrizione del servizio	CPV	P (principale)	Valore stimato (al netto di IVA)
Servizio di "Service desk e supporto informatico integrato"	72200000-7 "Programmazione software e servizi di consulenza"	P	215.940,00 €
Importo a base d'asta comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso (36 mesi presumibilmente dal 01/11/2026)			198.000,00 €
<i>di cui per costi della manodopera</i>			155.000,00 €
<i>di cui per oneri sicurezza</i>			0,00 €
Opzione variazione importo contrattuale art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 (nel limite del 3%)			5.940,00 €
Opzione di proroga tecnica articolo 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 (max due mesi)			11.000,00 €
Somme accantonate per revisione prezzi			1.000,00 €
TOTALE VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO (ex 14, comma 4, del D.Lgs 36/2023)			215.940,00 €

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:

L'intervento è finanziato con risorse ordinarie di bilancio.

Il corrispettivo contrattuale, determinato sulla base dell'offerta dell'aggiudicatario, è riconosciuto in forma di canone annuo fisso, corrisposto in rate mensili posticipate, previa verifica della regolare esecuzione e del rispetto degli SLA. Il canone remunera integralmente tutte le prestazioni previste, comprese eventuali migliorie offerte, senza diritto a ulteriori compensi.

L'operatore economico è tenuto a garantire tutte le prestazioni, inclusi i monte ore di presidio e supporto specialistico; eventuali scostamenti comportano obbligo di recupero e applicazione di penali, con possibilità di recupero economico a fine contratto in caso di mancato reintegro.

Per variazioni entro il limite del 3% e per prestazioni straordinarie si applicano i costi orari offerti in gara, attivabili tramite ordine di servizio dell'Amministrazione.

La fatturazione è mensile posticipata, previa trasmissione di un riepilogo delle attività svolte per il visto di regolare esecuzione; i pagamenti avvengono entro 30 giorni. Eventuali penali possono essere compensate sui corrispettivi dovuti. Il pagamento non preclude verifiche successive sulla regolarità del servizio.

È prevista una ritenuta dello 0,50% a garanzia degli obblighi contributivi e di sicurezza, svincolata a fine contratto previa verifica del DURC.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all'art. 19 del Capitolato.

PENALI:

Si rimanda all'art. 18 del Capitolato.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui all'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Possono essere oggetto di avalimento solo i requisiti maturati dal consorzio in proprio (di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione SOA).

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici **siano imputabili ad un unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di **un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario** di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in **raggruppamento o consorzio ordinario** di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Al fine di evitare che la collaborazione di soggetti esterni per la predisposizione della documentazione di gara possa far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, si invita ciascun Operatore economico, nel conferire l'incarico a soggetti esterni per le summenzionate attività, ad assicurarsi che il professionista o la struttura dedicata della società di consulenza non abbia ricevuto e non riceverà lo stesso incarico da un altro Operatore economico partecipante alla medesima gara. A tal fine, nel mandato con cui si conferisce l'incarico, è opportuno inserire una clausola di esclusiva che vincoli il professionista, o la struttura dedicata della società di consulenza, a predisporre la relazione tecnica, o altra documentazione di gara, unicamente per la propria società (Anac, Decisione del Consiglio approvata nell'adunanza del 28 maggio 2025).

Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. **In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori.**

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Le circostanze di cui **all'articolo 94** del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

SELF CLEANING:

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli **articoli 94 e 95** del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi **dell'articolo 96, comma 6** del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al **comma 6 dell'articolo 96** del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE:

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente) e allegano nella busta amministrativa copia dell'ultimo rapporto periodico **sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale

precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'Allegato II.3 al Codice, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta nei cui confronti sia stata annotata nel Casellario Informatico dell'ANAC la sanzione interdittiva di dodici mesi per aver omesso la trasmissione della relazione di genere nell'ambito di precedenti contratti pubblici.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (la società dovrà risultare "ATTIVA"), oppure iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante compilazione del modello DGUE e della domanda di partecipazione.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Esecuzione negli ultimi 10 anni** antecedenti alla data di pubblicazione della lettera invito di uno o più contratti in favore di soggetti pubblici o privati, aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, maturato mediante l'esecuzione di uno o più contratti, fino a un massimo di cinque contratti, per un importo complessivo pari ad almeno € 400.000,00 (IVA esclusa). Per servizi analoghi si intendono servizi, in ambito di Information Technology, analoghi a quelli

di cui agli artt. 2 e 8 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto. Almeno uno dei contratti considerati al punto precedente deve riguardare servizi relativi alla gestione di almeno **200** postazioni di lavoro.

b) Possesso di certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità nel settore EA 33 -"Tecnologia dell'informazione", rilasciata da un ente di certificazione accreditato.

c) Possesso di una certificazione di conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 20000-1 in corso di validità.

d) Possesso di una certificazione di conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001 in corso di validità.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- per il requisito relativo alla gestione di almeno 200 postazioni di lavoro, la comprova dovrà essere fornita con riferimento ad almeno uno dei contratti dichiarati, mediante documentazione (certificati, attestazioni del committente o atti contrattuali e relativi allegati tecnici) da cui risulti espressamente il numero delle postazioni gestite;
- certificati di qualità rilasciati da un ente di certificazione accreditato.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a)** Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui sopra deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- b)** Il requisito dei servizi analoghi di cui al punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. Il requisito relativo alla gestione di almeno 200 postazioni di lavoro deve essere posseduto da almeno uno dei componenti del raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

- a)** Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui sopra deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- b)** I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, fermo restando il disposto degli art. 94, 95 e 97 commi 1 e 3, utilizzano i requisiti propri ovvero fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

È facoltà della Stazione appaltante chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure ancora nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative, di cui al punto 6.1.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio eDGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio eDGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare in sede di offerta le prestazioni che intende subappaltare o

concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs n. 36/2023, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi della legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra appaltatore, subappaltatore o subcontraente è fatto obbligo di osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Conseguentemente tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o Poste italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva, e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In sede di rilascio di autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto di appalto. Si ricorda che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento tra appaltatore e subappaltatore o subcontraente devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG), riportato nel bando e nel disciplinare di gara.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire:

- l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale (o dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, tenuto conto della tipologia di intervento, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3;
- le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Restano ferme le previsioni di cui all'art. 102 del Codice.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati tra la documentazione di gara, con indicazione del numero degli addetti, dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli, anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare per l'esecuzione una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile ed una quota pari al 30% di occupazione femminile delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, comprese, ove applicabile, quelle realizzate in subappalto o avvalimento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'appaltatore che occupi tra 15 e 50 dipendenti, dopo la stipulazione del contratto, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della stipulazione del contratto, deve consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Appaltatore che occupi tra 15 e 50 dipendenti, dopo la stipulazione del contratto, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della stipulazione del contratto, deve, altresì, presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

La violazione dei predetti obblighi comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 18, del Capitolato. La violazione dell'art. 1, comma 2, dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di

affidamento.

10. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 la Stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del citato decreto.

Per la stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario presenta la garanzia definitiva ex art. 106 D.Lgs. n. 36/2023 in favore del Comune di Rho da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 53 commi 4 e 4bis del D.Lgs. n. 36/2023.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC **Delibera n. 524 del 22 dicembre 2025**, pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara.it>

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

I concorrenti sono tenuti ad inserire nella busta amministrativa attestazione di avvenuto pagamento del contributo.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD: Piattaforma Sintel di ARIA - Regione Lombardia. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/09/2026 a pena di irricevibilità.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto ai paragrafi precedenti.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari a 100 MB per ogni campo/cartella creato. Ulteriori indicazioni sono contenute nei documenti *"Modalità tecniche di utilizzo"* e *"Documento di supporto transitorio per utilizzo piattaforma Sintel"*.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nei documenti *"Modalità tecniche di utilizzo"* e *"Documento di supporto transitorio per utilizzo piattaforma Sintel"* di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A - **Documentazione amministrativa;**
- B - **Offerta tecnica;**
- C - **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD ed allegati al disciplinare di gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di certificazioni in lingua diversa da quella italiana, dovrà essere allegata agli stessi traduzione giurata in lingua italiana o traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13.2 Sottoscrizione dell'offerta

La domanda, le relative dichiarazioni e l'offerta sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta;
- l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il

rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la mancata separata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza;
- la mancata indicazione del CCNL in quanto elemento essenziale dell'offerta (Consiglio di Stato - sez. V n. 2605/2025) e pertanto costituisce "vizio di offerta incompleta";
- l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque (5) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque (5) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma Sintel di ARIA - Regione Lombardia (in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero software equivalenti di compressione dati) la seguente documentazione, debitamente compilata e firmata digitalmente (la cartella contenente i file non deve essere sottoscritta):

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative - **All. A**;
- 2) DGUE elettronico come reso disponibile dalla piattaforma; unicamente in caso di malfunzionamento informatico: DGUE - **All. B** (Cfr. Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) - (nota protocollo 6213 del 30/06/2023 del Ministero Infrastrutture e Trasporti);
- 3) patto di integrità - **All. C**;
- 4) schema di dichiarazione Titolare Effettivo - Norme antiriciclaggio - **All. D**;
- 5) assolvimento imposta di bollo;
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;

- 7) documentazione integrativa per gli operatori ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale;
- 8) documentazione in caso di avvalimento;
- 9) documentazione per i soggetti associati;
- 10) dichiarazione di conformità a standard sociali minimi;
- 11) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021);
- 12) certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità nel settore EA 33 - "Tecnologia dell'informazione", in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta;
- 13) certificazione di conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 20000-1, in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta;
- 14) certificazione di conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001, in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (EVENTUALE PROCURA) E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato **A** denominato "domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse **nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'invito alla gara;**
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi **nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'invito alla gara;**
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi **nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'invito alla gara.**

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) alla data di presentazione dell'offerta dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del decreto legge 76/2020;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 1, comma 2 dell'All. II.3 del Codice;

- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% e a quella femminile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di impegnarsi a rispettare quanto previsto nella dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal patto di integrità e di accettarne i relativi contenuti. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011. Il patto di integrità viene debitamente sottoscritto dal Concorrente e inserito nella documentazione amministrativa per l'ammissione alle successive operazioni di gara. In caso di aggiudicazione, l'impresa si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto patto di integrità, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare quanto contenuto nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR XI/1751 del 17.06.2019, visionabile sul portale web di Aria S.p.A. alla sezione "Documentazione di gara";
- di essere consapevole che, qualora affidatario del contratto, i pagamenti conseguenti all'esecuzione del servizio avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri
- Di autorizzare/non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime (in caso di diniego andranno indicate specifiche e dettagliate motivazioni per le parti oscurate).

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24 (codice tributo 1552), bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo in versione elettronica come reso disponibile dalla piattaforma. In caso di malfunzionamento informatico è consentito utilizzare lo schema allegato - **AII. B**. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti speciali e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre;
- dalle imprese ausiliarie.

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avalimento;
- 3) il contratto di avalimento.

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- Dichiarazioni integrative rese da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti (da rendersi mediante compilazione del modello A) .

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Sintel in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione (non deve essere sottoscritta la cartella contenente l'offerta).

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto "Sottoscrizione offerta" e deve contenere, A PENA DI ESCLUSIONE, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica del servizio offerto;
- b) in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento e la relativa dichiarazione;
- c) in caso di segreti tecnici e commerciali, relazione tecnica con oscuramento.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa suddivisa in paragrafi che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nelle tabelle di cui al successivo punto 18.1, un progetto gestionale dettagliato ed esauriente, da redigere preferibilmente secondo le seguenti indicazioni:

- non superiore a 25 facciate in formato A4, unite e progressivamente numerate, eventuali pagine eccedenti non saranno oggetto di valutazione;
- carattere: Arial; dimensione: 11.

La copertina esterna del progetto e l'eventuale indice non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto.

Eventuali CV, certificazioni e altri allegati tecnici non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto.

Eventuali copertine interne, tavole/tabelle, disegni, foto, istogrammi, grafici e marchi costituiranno contenuto delle facciate dell'elaborato e saranno considerate nel computo del numero complessivo di facciate.

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica presuppongono l'applicazione degli standard minimi previsti dal Capitolato Speciale e devono essere sviluppati quali personalizzazioni e/o miglioramenti del servizio.

Inoltre, essendo prevista nel bando di gara clausola sociale di assorbimento del personale dell'impresa uscente, l'offerta deve contenere anche un progetto di assorbimento, salva la facoltà di dare dimostrazione efficace dell'incompatibilità dell'applicazione della clausola sociale (totale o parziale) con l'organizzazione aziendale del concorrente. Tale progetto di assorbimento dovrà illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento all'inquadramento contrattuale.

Si precisa che, pur inserito nel contesto dell'offerta tecnica, il progetto di riassorbimento non è soggetto a valutazione.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Nello specifico:

- a) l'offerta tecnica non può prevedere varianti delle caratteristiche del servizio posto a base di gara ma esclusivamente miglioramenti, integrazioni migliorative o ampliamenti in funzione degli elementi di valutazione, considerando che le previsioni del Capitolato Speciale posto a base di gara sono le condizioni minime indispensabili;
- b) non sono ammesse offerte tecniche in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili in precedenza precisati, che esprimono o rappresentano, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla Stazione appaltante;
- c) non sono ammesse offerte tecniche che prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- d) non sono ammesse offerte tecniche in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- e) non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'offerta economica;
- f) l'offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; pertanto, sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- g) l'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- h) la mancata presentazione dell'offerta tecnica costituisce causa di esclusione.

Il verificarsi di una delle condizioni sopra descritte comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

Si ricorda che l'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica a pena di esclusione.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica **allega**, oltre all'offerta in chiaro, **una versione della stessa con oscuramento** delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, **unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta**.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma Sintel.

Nell'apposita sezione della piattaforma telematica nel campo "Offerta economica" il concorrente dovrà inserire:

- un unico valore in euro, corrispondente al PREZZO TOTALE OFFERTO, considerata la base d'asta pari ad € 198.000,00;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i costi della manodopera. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante (pari ad € 155.000,00), l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Infine, il concorrente dovrà caricare in Piattaforma le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo sulla base del modello "Giustificativo offerta economica", firmate digitalmente, al fine di consentire al RUP del Comune, in caso di aggiudicazione, l'immediata valutazione dell'offerta presentata.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3 inserisce nella busta economica la dichiarazione di equivalenza delle tutele (utilizzando il modello allegato alla documentazione di gara "Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL") e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

Il concorrente dovrà altresì caricare, nella medesima sezione, la "Dichiarazione prezzi orari", utilizzando il modello allegato alla documentazione di gara, debitamente compilato e firmato digitalmente, contenente l'indicazione dei costi orari applicabili per eventuali prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste contrattualmente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

Ai fini dell'individuazione del punteggio complessivo per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, si procederà secondo la seguente formula:

PUNTEGGIO TOTALE = PUNTEGGIO TECNICO + PUNTEGGIO ECONOMICO

dove:

- **PUNTEGGIO TECNICO** è costituito dal punteggio assegnato al concorrente, secondo le modalità nel seguito riportate, per la valutazione dell'offerta tecnica;
- **PUNTEGGIO ECONOMICO** è costituito dal punteggio assegnato al concorrente, secondo le modalità nel seguito riportate, per la valutazione dell'offerta economica.

Tutti i punteggi saranno arrotondati a 3 (tre) cifre decimali (con il criterio di arrotondamento standard: al millesimo superiore, se il 4° decimale è pari o superiore a 5; al millesimo inferiore, se il 4° decimale è inferiore a 5).

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi massimi attribuibili.

Per gli elementi di tipo "D" (discrezionali) i punteggi sono attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Per gli elementi di tipo "T" (tabellari) i punteggi attribuibili sono fissi e predefiniti: saranno calcolati in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Elementi oggetto di valutazione		Tipo	Punti max	Criteri di attribuzione del punteggio
1.	ORGANIZZAZIONE	T/D	30	
1.1	Modello organizzativo e gruppo di lavoro: Caratteristiche del modello organizzativo per la gestione del servizio e descrizione del gruppo di lavoro che si	D	16	Adeguatezza della struttura organizzativa. Coerenza, livello e completezza dei profili professionali

	occuperà del presidio operativo del servizio (Presidio remoto e on-site) e dei servizi specialistici di supporto, con evidenziazione del numero e dei rispettivi ruoli delle risorse che saranno impiegate nella esecuzione del presente appalto.			proposti e delle competenze specifiche previste per gli operatori di presidio.
1.2	Flessibilità organizzativa: Modalità e soluzioni organizzative/tecnologiche che il concorrente si impegna a mettere in atto per garantire un adeguato grado di flessibilità in funzione delle diverse esigenze gestionali, anche in considerazione di eventuali emergenze.	D	9	Efficacia delle soluzioni proposte
1.3	Formazione del personale: Progetto del piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale del gruppo di lavoro impiegato nei servizi oggetto dell'appalto. Nel piano NON dovrà essere inclusa la formazione obbligatoria per legge.	D	5	Pertinenza rispetto al contesto operativo, qualità ed efficacia del piano di formazione.
2	GESTIONE DEI SERVIZI – Nella relazione tecnica il concorrente deve presentare il proprio piano di gestione in cui descrivere dettagliatamente modalità di erogazione del servizio, per ognuna delle prestazioni previste nel Capitolato, con specifico riferimento alla disponibilità di procedure operative consolidate		50	
2.1	Help desk di primo livello			
2.1.1	Descrizione delle modalità di gestione delle attività di help desk	D	15	Chiarezza, completezza ed efficacia delle soluzioni proposte
2.1.2	Supporto proattivo e Knowledge Base	D	3	Chiarezza, completezza ed efficacia delle

				soluzioni proposte
2.2	Presidio on-site secondo livello			
2.2.1	Desktop Management	D	5	Chiarezza, completezza ed efficacia delle soluzioni proposte
2.2.2	Supporto alla gestione dell'inventario degli asset ICT e delle licenze software	D	3	Chiarezza, completezza ed efficacia delle soluzioni proposte
2.2.3	Identity/account Management	D	3	Chiarezza, completezza ed efficacia delle soluzioni proposte
2.2.4	Supporto, gestione e presidio antivirus	D	4	Chiarezza, completezza ed efficacia delle soluzioni proposte
2.2.5	Cancellazione sicura dei dati (Data Erasure) e gestione fine vita asset	D	4	Chiarezza, completezza ed efficacia delle soluzioni proposte
2.2.6	Supporto proattivo ed evolutivo	D	3	Chiarezza, completezza ed efficacia delle soluzioni proposte
2.3	Servizi specialistici di supporto			
2.3.1	ICT ed E-Government	D	5	Chiarezza, completezza ed efficacia delle soluzioni proposte
2.3.2	Protezione dei dati personali	D	5	Chiarezza, completezza ed efficacia delle soluzioni proposte
3	SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORIE OPZIONALI		10	
3.1	Reperibilità	D	7	Sarà valutata la qualità complessiva del servizio di reperibilità proposto, con particolare riferimento alla sua efficacia organizzativa e operativa, alle modalità di presa in carico delle richieste,

				ai tempi di risposta, agli strumenti messi a disposizione, alle modalità di gestione delle problematiche urgenti e agli eventuali elementi migliorativi offerti rispetto ai requisiti minimi previsti dal capitolato, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'estensione delle fasce orarie di reperibilità, l'ampliamento delle giornate di copertura, la disponibilità di ulteriori risorse dedicate o altre soluzioni idonee ad accrescere il livello del servizio. Verranno premiate le proposte che, oltre a garantire il servizio minimo richiesto, dimostrino una maggiore efficacia nel garantire la continuità operativa degli uffici comunali e una più ampia disponibilità del servizio di assistenza in situazioni di urgenza.
3.2	Numero di licenze del software di teleassistenza messe a disposizione del personale ICT (ulteriori rispetto al personale di presidio dell'OEA). Non verrà attribuito alcun punteggio nel caso di soluzioni che prevedano la fornitura di software opensource o con licenza freeware.	T	2	Da 4 licenze = 2 Fino a 3 licenze = 1 Licenze free/open = 0

3.3	Etichettatura elettronica asset	T	1	Si = 1 No = 0
-----	---------------------------------	---	---	------------------

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari ad almeno 54 punti su 90. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

18.2 ATTRIBUZIONE COEFFICIENTE CALCOLO PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, secondo la sottostante tabella:

Giudizio	Coefficiente	Motivazione
Ottimo	1,00	L'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo, completo, ben definito, ben articolato e qualificante.
Distinto	0,90	L'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito.
Buono	0,80	L'elemento valutato è ritenuto significativo e completo.
Discreto	0,70	L'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo.
Sufficiente	0,60	L'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti.
Superficiale	0,50	L'elemento valutato è ritenuto parziale.
Scarso	0,40	L'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario.
Insufficiente	0,30	L'elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto.
Gravemente insufficiente	0,20	L'elemento valutato è ritenuto non adeguato.
Fuori tema	0,10	L'elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto.
Non valutabile	0,00	L'elemento non è ritenuto valutabile.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum C_{xi} * P_x$$

Dove:

P_i = punteggio del concorrente i-esimo;

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo;

P_x = punteggio criterio X.

$X = (1, 2, \dots, n)$ con n = il numero di criteri di valutazione.

Σ = sommatoria

$*$ = operatore di moltiplicazione .

18.4 RIPARAMETRAZIONE

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri verrà applicata la riparametrazione di Il livello, dopo il calcolo della soglia di sbarramento. Pertanto, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo (90 punti), tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

18.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica è attribuito un punteggio massimo di 10 punti.

Il concorrente dovrà formulare un ribasso sull'importo posto a base d'asta pari a € 198.000,00. Il punteggio all'offerta economica, per valore percentuale al ribasso, sarà attribuito tramite applicazione della formula "NON LINEARE", come di seguito descritta:

$$PE_i = P_{E_{max}} \times (R_i/R_{best})^\alpha$$

Dove:

- PE_i = punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente i-esimo
- $P_{E_{max}}$ = punteggio economico massimo assegnabile
- R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo
- R_{best} = ribasso dell'offerta più conveniente
- $\alpha = 0,1$

Il ribasso R_i è ricavato dal prezzo inserito nell'offerta economica rispetto alla base d'asta di € 198.000,00.

Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni. L'Amministrazione procederà con l'espletamento della gara anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non sono ammesse, altresì, offerte che riguardino solo parti del servizio e non il servizio nella sua interezza.

18.6 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice procede alla formazione della graduatoria finale.

La graduatoria è stilata in ordine decrescente di punteggio, derivante dalla somma del punteggio dell'offerta tecnica e del punteggio dell'offerta economica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione per la valutazione dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura aperta avrà luogo il giorno 28/09/2026 alle ore 10.00 presso la Sala Riunioni - Secondo Piano - sede Palazzo comunale - piazza Visconti, 23 Rho (MI).

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

A tutte le sedute pubbliche di gara potranno intervenire i titolari, i legali rappresentanti delle aziende o i soggetti che esibiranno al Presidente procura idonea a comprovare legittimamente la propria presenza in nome e per conto delle aziende concorrenti. Potranno altresì intervenire alle suddette sedute altri soggetti delle ditte partecipanti, anche solo muniti di semplice delega, ai quali sarà permesso solo di assistere alle operazioni senza peraltro poter formulare e tanto meno far verbalizzare alcuna osservazione.

L'esito della gara sarà visionabile sulla piattaforma Sintel di ARIA nell'apposito spazio "Documentazione di gara" nonché sul sito Internet dell'Ente Comune di Rho.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP coadiuvato dall'eventuale seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17;
- b. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal disciplinare di gara.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, individuerà gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte dal disciplinare. La commissione procederà dunque all'individuazione del punteggio finale per la formulazione della graduatoria.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato. In caso di parità di punteggio, l'aggiudicazione sarà disposta secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) prevale l'operatore economico con il punteggio più elevato nell'offerta tecnica;
- b) in caso di ulteriore parità, prevale l'operatore che abbia offerto il prezzo più basso;

c) in caso di persistente parità, si procederà mediante sorteggio pubblico in seduta pubblica, previa convocazione dei concorrenti interessati.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente appalto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui i documenti di gara non abbiano previsto espressamente tale possibilità;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.

Il RUP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il RUP, che si avvale della commissione giudicatrice, valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice appaia anormalmente bassa.

L'operatore economico dovrà indicare nell'offerta economica, così come previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice, anche i costi della manodopera e gli oneri aziendali necessari ad adempiere alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza.

Ai fini della valutazione della congruità dell'offerta del primo graduato, si terrà conto dei seguenti elementi specifici:

- economia del processo di erogazione dei servizi prestati,
- condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi,
- costo del personale e conformità con il CCNL aggiornato applicabile all'appalto,
- altri elementi utili a giustificare l'offerta presentata che l'operatore voglia esplicitare, il tutto nell'ambito delle specificità dell'affidamento e come previsto dal presente disciplinare.

Nel caso in cui il primo migliore offerente abbia dichiarato di voler applicare un diverso CCNL rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, si procede ai sensi dell'art. 11, commi 4 e 5 del Codice alla verifica dell'equivalenza delle tutele normative ed economiche del differente contratto collettivo. Pertanto, la stazione appaltante procede con la formale richiesta di una dichiarazione contenente anche gli elementi economici necessari ad accertare che l'operatore economico garantisca le stesse tutele normative ed economiche del CCNL di riferimento.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP del Comune, avvalendosi, se del caso, della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non costituisce causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, indicando, se del caso, le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Successivamente alla ricezione delle giustificazioni, il RUP procede alla loro valutazione, anche con il supporto della Commissione giudicatrice.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. La stazione appaltante può escludere l'offerta qualora l'operatore non presenti le giustificazioni entro il termine fissato.

All'esito dell'istruttoria, si procede nei seguenti modi:

- qualora il RUP attesti la congruità dell'offerta, si procede alla proposta di aggiudicazione e all'avvio delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- qualora il RUP ritenga non congrua l'offerta, quest'ultima è esclusa in quanto ritenuta, sulla base degli elementi forniti, complessivamente inaffidabile, nel rispetto del principio del contraddittorio.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP del Comune può avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche sui requisiti, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC in caso di affidatario. Nell'ipotesi di esito negativo delle verifiche si procede scorrendo la graduatoria.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, il secondo in graduatoria ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori **e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.**

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Per la stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario presenta la garanzia definitiva ex art. 106 D.Lgs. n. 36/2023 in favore del Comune di Rho da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 53 commi 4 e 4bis del D.Lgs. n. 36/2023.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione integrale, incondizionata e senza riserve di tutti gli atti di gara, nonché delle specifiche modalità di esecuzione delle prestazioni stabilite per il presente appalto.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

A seguito dell'aggiudicazione, l'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione di cui sopra deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Aggiudicatario si impegna a riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) in ogni transazione finanziaria correlata ad esso, secondo le modalità operative previste dal sistema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010.

L'Aggiudicatario inserisce nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione del servizio, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.

27. SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto e stimabili in € 120,00 (imposta di bollo), salvo conguaglio.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA, PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI E DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'Affidatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto applicabili alle prestazioni oggetto del contratto, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento della Stazione Appaltante. L'OEA si impegna, altresì, a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, adottato dall'Amministrazione.

I suddetti documenti sono liberamente consultabili sul sito istituzionale del Comune di Rho all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente". L'Affidatario è tenuto a verificare periodicamente eventuali aggiornamenti.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'OEA ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito internet di questa stazione appaltante.

L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

L'Affidatario è consapevole che il servizio è regolato anche dal Patto di Integrità del Comune di Rho, sottoscritto in sede di offerta, che dichiara di conoscere e accettare integralmente e che forma parte integrante del contratto.

Ai fini del rispetto del divieto di pantouflage, si richiama quanto statuito dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

La violazione degli obblighi previsti dal Patto di Integrità regionale e della Stazione appaltante, dal Codice di comportamento o dalla sezione Anticorruzione del PIAO costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione formale, fermo restando il risarcimento dei danni e ogni altra conseguenza di legge.

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la Piattaforma Sintel e comunicata agli interessati mediante apposita comunicazione Sintel.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la Piattaforma Sintel. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati mediante comunicazione Sintel.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Qualora, in via transitoria, la piattaforma non consenta l'accesso in modalità digitale, l'operatore economico potrà presentare richiesta di accesso mediante istanza a mezzo PEC al seguente indirizzo: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI per la gestione della presente gara d'appalto è disponibile sul sito internet del Comune di Rho- Sezione bandi e avvisi di gara- unitamente alla documentazione di gara pubblicata al link indicato al punto 2 del presente Disciplinare.

Per la documentazione gestita tramite "Sintel" il responsabile del trattamento dei dati è il gestore di "Sintel" stesso, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Rho, _____

II RUP

Sabina Stracquadanio